



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARTI IN STRADA**

approvato dal Consiglio comunale in data 14 Settembre 2015 con deliberazione n. 59/108809

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ARTI IN STRADA

### ART. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti in strada nel territorio del Comune di Monza.

### ART. 2 - Principi

Il Comune di Monza, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte. Assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazione e i talenti artistici, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

### ART. 3 Scopo

1 - Scopo del presente regolamento è valorizzare ed incrementare le arti in strada, rendendo il territorio del Comune di Monza ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico.

Il Comune di Monza intende:

- a) Sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni in strada;
- b) Contribuire, mediante l'arte in strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- c) Rendere la città attrattiva in quanto l'arte in strada costituisce una leva per la promozione turistica del territorio;
- d) Rafforzare la collaborazione con gli artisti in strada e le Federazioni e/o Associazioni di categoria interessate, creando momenti di incontro;
- e) Valorizzare il ruolo attivo dei cittadini rispetto all'offerta artistica della città, in quanto questi, quali destinatari delle performance artistiche, concorrono al riconoscimento del valore artistico delle performance svolte su strada;
- f) Porre in essere le basi per le espressioni di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere l'emersione di giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.

2 - L'Amministrazione comunale promuove altresì le attività dell'arte in strada attraverso l'organizzazione di iniziative, rassegne e festival, ad essa espressamente dedicate, valorizzandone il carattere professionale, la qualità e la ricerca artistica, sostenendo - attraverso l'adozione di tutti gli strumenti normativi e finanziari esistenti - i progetti di creazione e formazione professionale che abbiano luogo sul territorio comunale.

### ART. 4 Soggetti destinatari

1 - Sono destinatari del presente Regolamento gli artisti in strada che in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti in strada come indicato nell'art. 5.

### ART. 5 - Definizioni

1 - Sono considerate "arti in strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo la seguente suddivisione:

- a) Sono considerate "espressioni artistiche in strada" tutte le attività di cui al primo comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, fermo restando la possibilità di raccogliere offerte libere.

Ad esclusivo titolo di esempio, senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori in strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, onemanband, street-band, madonnari.

- b) Sono considerate “mestieri artistici in strada” le attività di cui al primo comma finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere esclusivamente frutto dell’ingegno artistico di chi le propone quali, ad esempio: pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, scultori di palloncini, truccatori. E’ vietato esercitare l’attività di commercio su area pubblica, tranne per opere del proprio ingegno.

#### **ART. 6 - Campo di applicazione**

- 1 - Il presente Regolamento non si applica:
- a) Agli artisti in strada che operano in locali o aree private
  - b) Agli esercenti l’attività di spettacolo viaggiante
  - c) Alle attività di pubblico spettacolo di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
  - d) Alle attività d’artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico-espressivo
- 2 - È vietato l’impiego di animali nell’esercizio di espressioni artistiche in strada o mestieri artistici in strada.
- 3 - Le arti in strada, di cui all’art.5, non possono essere esercitate da minori di anni 14.

#### **ART. 7 - Aree disponibili**

- 1 - L’esercizio delle espressioni artistiche in strada è libero su tutto il territorio cittadino, ad eccezione del centro storico come normato dai seguenti commi e nel rispetto degli obblighi di cui ai successivi articoli. Esso non è dunque soggetto alla normativa in materia di occupazione di suolo pubblico fintantoché la superficie temporaneamente occupata non superi i 2 mq di occupazione.
- 2 - All’interno del centro storico sono individuate le postazioni e i percorsi disponibili per le attività delle arti in strada in numero congruo, comunque non inferiore a 20, equamente distribuite in esso.
- 3 - Le aree del centro storico si qualificano tutte come aree di libero esercizio senza alcuna prescrizione o limitazione relativa a specifiche tipologie artistiche ad eccezione di quelle che con atto di Giunta, sono eventualmente individuate come segue:
- a) “aree di esercizio acustico”, indisponibili ad attività che prevedono l’uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere”;
  - b) “aree riservate alle espressioni artistiche in strada” nel quale sono ammesse esclusivamente le attività previste dal punto a) dell’art. 5;
  - c) “aree riservate ai mestieri artistici” nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività di cui al punto b) dell’art. 5;
- 4 - L’elenco delle postazioni disponibili all’interno del centro storico specificate al comma 2 del presente articolo viene approvato con provvedimento della Giunta Comunale, acquisito specifico parere della Consulta e sentite le associazioni rappresentative delle arti in strada a livello nazionale e locale.
- 5 - L’elenco di cui al comma 3 sarà aggiornato con cadenza triennale dalla Giunta Comunale sulla base di verifiche periodiche dello stato generale delle aree mappate, tenuto conto anche delle richieste della Consulta. In assenza di aggiornamento, l’elenco si intenderà tacitamente prorogato.
- 6 - L’Amministrazione, con provvedimento della Giunta Comunale anche su richiesta della Consulta, limitatamente all’ambito territoriale di propria competenza e previa comunicazione agli Uffici di riferimento, in particolari condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni

alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche in strada, definite dagli artt. 9 e 10 del presente regolamento.

7 - Gli spazi concessi a ciascun artista per le attività di cui all'art. 5 all'interno del centro storico non possono avere una superficie inferiore a 1 mq né superiori a 6 mq, superficie che di volta in volta sarà specificata nel documento di assegnazione.

### **ART. 8 Tosap**

1 - Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, rientrando nelle attività di interesse pubblico, le espressioni artistiche in strada di cui al primo comma lettera a) sono esentate dal pagamento del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap).

2 - I mestieri artistici in strada di cui al primo comma lettera b) dell'art. 5 sono soggetti al versamento della Tosap e alla relativa regolamentazione approvata con delibera del cons. comunale n. 49 del 02/05/1994 e sue successive integrazioni e modificazioni. L'occupazione del suolo pubblico prodotta da queste attività, anche visti i termini delle assegnazioni fissati dal successivo art. 10, è di tipo temporaneo.

3 - Un'attività di verifica sulle situazioni oggettive di cui ai commi 1 e 2 sarà svolta dagli uffici preposti al fine accertare il rispetto del presente Regolamento, la rispondenza dei dati inerenti l'attività fomite nella Dichiarazione d'Attività Artistica, il rispetto dei limiti orari e spaziali, nonché eventuali prescrizioni di sicurezza.

### **ART. 9 Modalità di occupazione dello spazio assegnato**

1 - Le arti in strada vengono svolte limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessari all'esercizio dell'attività artistica, per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:

- a) Delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
- b) Della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) Del mantenimento del libero accesso agli immobili pubblici e privati, agli esercizi commerciali ivi inclusa la visibilità delle vetrine;
- d) Del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, della sicurezza delle infrastrutture ed arredi presenti.

2 - Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

- a) Senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezioni di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista del gruppo, l'attività esercitata o le opere esposte;
- b) Senza alcuna attività di esercizio del commercio su area pubblica, ad eccezione della casistica prevista al punto b dell'art. 5;
- c) Tenendo comportamenti di prudenza e di perizia al fine di non arrecare pericolo per l'incolumità delle persone ovvero per la sicurezza di strutture o cose;
- d) Sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a se stessi, a cose o persone, compresi a quelli cagionati alla proprietà pubblica;
- e) Senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili.

3 - L'attività dell'arte in strada esercitata al di fuori del centro storico, con un'occupazione non superiore ai 2 mq, non deve comunque avere una durata superiore alle 3 ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 50 metri lineari di distanza o a non meno di 4 ore dalla fine della precedente esibizione. L'artista dovrà posizionarsi in un luogo tale da non interferire con il pubblico e comunque a non meno di 30 metri da altri artisti.

3 bis Le espressioni artistiche di strada esercitate fuori dal centro storico necessitano di previa comunicazione in carta semplice ai competenti Uffici comunali (cd Dichiarazione di attività Artistica) da inoltrarsi mediante apposita piattaforma informatica, oppure tramite e-mail o mediante deposito cartaceo presso l'ufficio competente. Nella dichiarazione di attività artistica devono essere indicati: generalità dell'artista, luogo preciso e durata nonché sintetica descrizione dell'esibizione.

4 - E' consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza, purché le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica, nel rispetto della vigente classificazione acustica del territorio comunale e di tutta la vigente normativa di riferimento anche in materia di sicurezza.

5 - Le esibizioni con emissioni sonore anche acustiche non possono avvenire nelle immediate vicinanze di: luoghi di culto, scuole di ogni ordine e grado, università, biblioteche, ospedali nonché vie aventi larghezza inferiore ai 5 metri.

6 - Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento non può essere sub-concesso, essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica, per la quale lo spazio è stato assegnato, deve essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di richiesta sono dichiarati essere componenti del gruppo artistico.

7 - L'Amministrazione Comunale resta sollevata ed indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche su strada con particolare riferimento ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento che vengono accettate integralmente dall'artista con particolare riguardo all'esclusione di responsabilità per l'Ente di cui al presente comma, al momento della prenotazione dello spazio o di deposito della Dichiarazione di attività artistica, e comunque in fase di registrazione alla piattaforma informatica.

8 - Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi, ecc.

9 - In caso di utilizzo di fiamme libere, l'artista deve essere munito di estintori e coperte ignifughe e non deve danneggiare il suolo pubblico.

10 - Durante lo svolgimento delle tecniche di disegno, ad esempio i cosiddetti "Madonnari", dovrà essere fatto utilizzo di materiali non indelebili che non danneggino i selciati, la pavimentazione del luogo di esecuzione.

11 - Durante lo svolgimento di attività di "Urban Knitting", installazioni temporanee di filati o fibre a maglia, nonché di attività ad essi assimilabili, non deve essere procurato alcun danneggiamento al luogo dell'installazione. Il luogo di esecuzione di tali attività deve essere comunicato con preavviso di almeno 7 giorni lavorativi all'ufficio designato, il quale deve con preavviso di almeno 72 ore comunicare l'eventuale diniego allo svolgimento dell'attività, qualora sussistano impedimenti di natura legale, indicando contestualmente delle possibili soluzioni alternative.

#### **ART. 10 - Istanza di richiesta ed assegnazione degli spazi nel centro storico**

1 - Le istanze di richiesta degli spazi per le attività di cui all'art. 5 nel centro storico devono essere presentate, secondo le modalità di cui ai commi successivi, non prima di 60 gg dalla esecuzione delle attività. Potranno essere effettuate prenotazioni successive solo al termine del periodo di assegnazione dello spazio già ottenuto.

2 - Le attività sono esercitabili, dalle ore 09.00 alle ore 24.00, nei giorni da lunedì a domenica, salvo limitazioni che l'Amministrazione ritiene di disporre per particolari esigenze.

3 - Gli artisti e i gruppi che debbano effettuare le prenotazioni degli spazi per le attività di cui all'art. 5, lettera a) potranno rivolgersi, negli orari di apertura, presso l'Ufficio competente del Comune, presentare richiesta in carta semplice, ovvero tramite e-mail all'indirizzo che sarà reso disponibile dall'Amministrazione Comunale, nonché su piattaforme informatiche di gestione della procedura eventualmente individuate dall'Amministrazione Comunale.

4 - Gli artisti e i gruppi che debbano effettuare le prenotazioni degli spazi per le attività di cui all'art. 5, lettera b) potranno rivolgersi, negli orari di apertura, presso l'Ufficio competente del Comune, presentare richiesta in bollo, previo pagamento dei diritti istruttori, ovvero tramite e-mail

all'indirizzo che sarà reso disponibile dall'Amministrazione Comunale, nonché su piattaforme informatiche diverse di gestione della procedura eventualmente individuate dall'Amministrazione Comunale.

5 - La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività previste all'art. 5, lettera a), può variare, da un minimo di 1 ad un massimo di 4 giorni. Dette attività possono essere esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore alle tre ore consecutive e comunque non più di quattro volte in un mese nella medesima postazione.

6 - La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività previste all'art. 5, lettera b), può variare, a secondo della richiesta, fino ad un massimo di 3 mesi rinnovabili. L'assegnazione per queste tipologie artistiche non può avvenire per più di due volte all'anno nella medesima postazione.

7 - Non è consentito svolgere contemporaneamente un'attività espressiva e un mestiere artistico in strada.

#### **ART. 11 - Controlli**

1 - Il controllo sull'osservanza delle norme del presente Regolamento è esercitato dal personale della Polizia Locale e dagli organi a ciò preposti.

2 - L'artista o il gruppo sono tenuti ad esporre ben in vista, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, l'autorizzazione rilasciata dagli Uffici competenti, in modo che gli accertatori sia possibile riscontrarlo anche senza interrompere l'attività, a meno che non sia strettamente indispensabile.

#### **ART. 12 - Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge 689/1981.

In caso di violazioni contestate almeno tre volte nello stesso anno, non sarà possibile ottenere una nuova autorizzazione per sessanta giorni dalla data dell'ultima contestazione.

Nel caso di accertata assenza dell'artista in strada nello spazio e negli orari assegnati, i soggetti competenti al controllo annoteranno la circostanza. Se l'assenza dovesse rilevarsi per tre giorni consecutivi di assegnazione, i titolari non potranno effettuare nuove prenotazioni per il periodo di un mese dalla contestazione dell'Ufficio competente.

#### **ART. 13 - Entrata in vigore**

1 - Il presente Regolamento diviene efficace dalla data di esecutività della deliberazione di Giunta Comunale che approva l'elenco delle postazioni disponibili per le attività delle Arti in strada di cui all'art. 7, comma 3 del presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione con le nuove modalità prescritte dal Regolamento avverrà successivamente all'esecutività della predetta deliberazione di Giunta.

#### **ART. 14 - Disposizioni transitorie**

1 - Tutte le autorizzazioni rilasciate precedentemente all'esecutività della deliberazione di Giunta relativa alla mappatura degli spazi di cui all'art. 7 del presente Regolamento sono valide sino alla loro naturale scadenza.